

Tribunale di Barcellona P.G.

SEZIONE LAVORO

Avv. Massimiliano Fabio

Patrocinante in Cassazione
Via Sardegna, 1 – Complesso Agorà
Sant'Agata di Militello (ME)
Cod.Fisc. FBAMSM70D28F158V
P.IVA 02089130831
Tel - Fax 0941701160
massimilianofabio@pec.giuffre.it

Ricorso ex art.414 e segg. c.p.c. e

istanza autorizzazione alla notifica ex art 151 cpc

Per Prof. Giuseppe AMAINA

-ricorrente

Contro

MIUR

Ministero della Istruzione Università e Ricerca

in persona del legale rappresentante

pro-tempore

-resistente

La Prof. **Giuseppe AMAINA**, nato a Patti, il 03.08.1973, codice fiscale MNAGPP73Mo3G377I, residente in via Luca della Robbia n. 64 di Patti (ME) elettivamente domiciliato in Via Pier Santi Mattarella n.2 di San Filippo Del Mela (ME) nello studio dell'**Avv. Giuseppe GIUNTA**, del Foro di Barcellona Pozzo di Gotto, recapito professionale dell'**Avv. Massimiliano FABIO** del Foro di Patti, codice fiscale FBA MSM 70D28 F158V, pec: massimilianofabio@pec.giuffre.it, fax 0941 701160, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di delega in calce al presente atto,

PREMESSO IN FATTO

- 1)** Che, il Prof. Giuseppe Amaina è stato immesso nel ruolo per l'anno scolastico 2015/2016, con decorrenza giuridica 01.09.2015, ai sensi della legge 107/2015, art. 1, comma 98, lettera C, fase "C" in potenziamento, "con sede provvisoria" presso l'Istituto scolastico "PESENTI" di Bergamo (BG), fino al 31.08.2016;
- 2)** Che, il deducente ha differito la presa di servizio alla data dell'1.09.2016, come da Decreto n. 491 del 1 dicembre 2015 dell'USP Bergamo, in quanto, al momento dell'immissione in ruolo, era dipendente in carico presso IPSAR "L.PIRANDELLO" di Piraino (Me);



3) Che, il deducente non si è sottoposto all'anno di formazione e prova previsto per i docenti neo - assunti nell'a.s. 2015/16, in quanto ha differito la presa di servizio;

- Che, il deducente ha superato l'esame del concorso ordinario per esami e titoli a posti nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di II grado, bandito con D.M. 85 del 2005 conseguendo l'abilitazione all'insegnamento della classe di concorso A017;

4) **Che, il deducente ha partecipato alla FASE C della mobilità per l'a.s. 2016/17 per la scuola secondaria con punteggio di 12 punti (6 +6 di ricongiungimento);**

5) Che, la Fase C della mobilità docenti 2016 prevede l'assegnazione della sede definitiva su tutti gli ambiti del territorio nazionale per gli assunti dalle GAE (graduatorie ad esaurimento) in fase "B" e "C" della L.107/2015, obbligati per legge alla presentazione della domanda di mobilità nella quale possono esprimere l'ordine di preferenza territoriale dei 100 ambiti e delle 100 province;

6) Che, il deducente ha presentato la domanda di mobilità territoriale obbligatoria, cui fa espresso richiamo, ordinando secondo preferenza i 100 ambiti territoriali scelti e le 13 province **ed indicando come primo ambito SICILIA AMBITO 00016;**

7) Che nella medesima domanda il Prof. Amaina ha dichiarato la propria disponibilità all'insegnamento nelle scuole carcerarie, serali e ospedaliere ed ha indicato i periodi di servizio maturati nelle scuole paritarie ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, che non è stato riconosciuto;

8) Che la richiesta di mobilità è stata fatta con apposita domanda convalidata dall'Ufficio Scolastico Provinciale competente, che si allega in copia e richiama;

9) che, l'USP competente con la convalida della domanda ha integralmente accettato, ai fini delle procedure di mobilità, quanto esposto e dichiarato nella domanda presentata;

10) Che, in data 13.08.2016, a mezzo email delle ore 3.27, l'esponente ha ricevuto la comunicazione che, a seguito di *"..quanto elaborato dalle procedure automatiche del Sistema Informativo del Ministero"*, *"Le comunichiamo che, per l'a.s. 2016/2017, ha ottenuto il Trasferimento presso: VENETO AMBITO 0004 , TIPOLOGIA DI POSTO: -, CLASSE DI CONCORSO: A017 - DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI"*



11) Che, a seguito di tale comunicazione il ricorrente ha preso visione ed ha constatato che, ai sensi per gli effetti dell'O.M. n.241/2016, sono stati pubblicati i movimenti del personale docente a tempo indeterminato FASE B - C - D della scuola primaria disposti per l'a.s. 2016/17, con decorrenza a tutti gli effetti dall'1.09.2016, come da elenco dei trasferimenti, pubblicato con decreto dell'USP VERONA, tra i quali è riportato il nominativo dello scrivente;

12) che il ricorrente ha impugnato e contestato il trasferimento con reclamo in autotutela del 23.08.2016, che si allega;

13) Che, l'Ordinanza Ministeriale n.241/2016 dell'8.04.2016, è illegittima per tutti i motivi di fatto e di diritto svolti nel presente atto che si indicano in seguito e si richiamano nella presente premessa per brevità espositiva;

14) che, il non avere considerato il punteggio effettivamente spettante al ricorrente nelle procedure di mobilità costituisce **grave violazione di legge**, nonché un'evidente violazione del CCNI - contratto collettivo nazionale integrativo, sottoscritto in data 8 Aprile 2016 e concernente la mobilità del personale docente;

15) Che, il deducente, in adempimento a quanto previsto e disciplinato nel CCNI ha inserito come prima Provincia ai fini del trasferimento, la Provincia di Messina indicando nelle preferenze territoriali come primo Ambito: Sicilia Ambito 0016;

16) che, dall'esame del bollettino dei trasferimenti interprovinciali, verso le **Province di Catania e Palermo**, risultano assegnati rispettivamente le docenti **MARSALA GINETTA** (c.f. MRSGTT72R41H700M) e **PENDINO ANNA MARIA** (c.f. PNDMNN67M57A089E), **aventi uguale punteggio, concorrente alla medesima fase del ricorrente, ovvero la fase C, che invece è stato trasferito in provincia di Verona, nell'Ambito 004**, come da seguente elenco:

Provincia	Codice Fiscale	Cognome	Nome	Data nascita	Sigla nascita	Punteggio	Fase	Sede arrivo (scuola / ambito)	Denominazione	Codice CLC / Tipo Posto Sostegno	Descrizione Classe di Concorso	Sigla provincia presentazione domanda
Catania	MRSGTT72R41H700M	MARSALA	GINETTA	01/10/1972	TP	6,00	C	SIC000006	SICILIA AMBITO 0006	A017	DISCIPLINE ECONOMIC O-AZIENDALI	TO
Palermo	PNDMNN67M57A089E	PENDINO	MARIA ANNA	17/08/1967	AG	6,00	C	SIC000020	SICILIA AMBITO 0020	A017	DISCIPLINE ECONOMIC O-AZIENDALI	PA



17) che, dall'esame del bollettino dei trasferimenti interprovinciali, verso la **Regione Lazio e le Province Latina, Roma e Viterbo**, risultano assegnati i docenti di cui al seguente elenco, **con punteggio pari a ZERO** e concorrenti alla fase B3 della mobilità, occupando posti che sarebbero spettati al ricorrente che invece con punteggio superiore è stato trasferito a in provincia di Verona, nell'Ambito 004,:

Provincia	Codice Fiscale	Cognome	Nome	Data nascita	Sigla nascita	Punteggio	Fase	Sede arrivo (scuola / ambito)	Denominazione	Codice CLC / Tipo Posto Sostegno	Descrizione Classe di Concorso	Sigla provincia presentazione e domanda
Latina	PCCNTN75P11I234X	PICCIRILLO	ANTONIO	11/09/1975	CE	0,00	B3	LAZ00 00024	LAZIO AMBITO 0024	A017	DISCIPLINE ECONOMIC O- AZIENDALI	LT
Roma	MZZVCN77A15G230D	MAZZOTTA	VINCENZO	15/01/1977	SA	0,00	B3	LAZ00 00002	LAZIO AMBITO 0002	A017	DISCIPLINE ECONOMIC O- AZIENDALI	RM
Viterbo	CSLDRH71M44E329Y	CASALI	DEBORAH	04/08/1971	NA	0,00	B3	LAZ00 00028	LAZIO AMBITO 0028	A017	DISCIPLINE ECONOMIC O- AZIENDALI	VT
Campobasso	CGNNTN75D12B519M	CUGINO	ANTONIO	12/04/1975	CB	0,00	B3	MOL0 00000 1	MOLISE AMBITO 0001	A017	DISCIPLINE ECONOMIC O- AZIENDALI	CB

18) Che, l'esame della domanda e dei titoli della domanda di mobilità presentata dal deducente, in caso di assenza di posti nel primo ambito territoriale indicato dal ricorrente nella domanda di mobilità, avrebbe dovuto imporre **il rispetto dei criteri di vicinanza rispetto al primo ambito territoriale indicato**, criterio che, nel caso in esame, non è stato rispettato in violazione delle previsioni normative del CCNI mobilità e di legge;

19) che, dall'esame del bollettino dei trasferimenti interprovinciali:

- in Provincia di Messina, il docente Scibilia Vincenzo Antonio, c.f. SCBVCN60B13D844H, **appartenente alla FASE D di mobilità, successiva rispetto a quella alla quale ha concorso il ricorrente (FASE C)**, è stato trasferito nell'ambito Sicilia – Ambito 0014, ed ha occupato un posto spettante al Prof. Amaina;
- in Provincia di Catania, il docente Costanzo Massimo Riccardo, c.f. CSTMSM68B03C351N, **appartenente alla FASE D di mobilità, successiva rispetto a quella alla quale ha concorso il ricorrente (FASE C)**, è stato trasferito nell'ambito Sicilia – Ambito 0006, ed ha occupato un posto spettante al Prof. Amaina;



Provincia	Codice Fiscale	Cognome	Nome	Data nascita	Sigla nascita	Punteggio	Fase	Sede arrivo (scuola / ambito)	Denominazione	Codice CLC / Tipo Posto Sostegno	Descrizione Classe di Concorso	Sigla provincia presentazione domanda
Catania	CSTMSM68B03C351N	COSTANZO	MASSIMO RICCARDO	03/02/1968	CT	66,00	D	SIC00 00006	SICILIA AMBITO 0006	A017	DISCIPLINE ECONOMICHE - AZIENDALI	ME
Messina	SCBVCN60B13D844H	SCIBILIA	VINCENZO ANTONIO	13/02/1960	ME	36,00	D	SIC00 00014	SICILIA AMBITO 0014	A017	DISCIPLINE ECONOMICHE - AZIENDALI	CT

20) Che, le procedure adottate dal MIUR sono illegittime in quanto in violazione di norme di legge e delle norme in materia di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto non è stato reso noto alcuno dei criteri effettivamente applicati dal MIUR nella scelta ed individuazione delle sedi assegnate ai partecipanti, né le modalità di applicazione delle preferenze, né l'elenco dei docenti che partecipavano alla mobilità (con i relativi punteggi e le province dalle quali e verso le quali chiedevano il trasferimento), né il numero di posti disponibili per tipologia e Provincia, ed è stata affidata l'intera procedura di trasferimento ad un imprecisato "algoritmo", del quale, ancora oggi, non sono stati resi noti criteri e modalità operative, il tutto con una assoluta impossibilità di verificare, con certezza, le procedure adottate;

21) Che, per quanto sopra, risulta impossibile per il deducente confrontare e verificare la veridicità degli elenchi ed i punteggi dei docenti in tutti gli ambiti e province che sono stati riportati nelle domande di trasferimento, impedendo, di fatto il controllo certo delle procedure adottate;

22) Che, in data 31.08.2016, alle ore 16.59, il Prof. Amaina ha ricevuto la **Notifica di assegnazione dell'incarico su Sede scolastica, inviata dal MIUR a mezzo pec: Servizio.PECscuole@pec.istruzione.it, in base al quale "secondo quanto previsto dalla nota prot. 20453 del 27 luglio 2016 della Dg Personale della scuola, la Sua assegnazione per il prossimo triennio e' presso l'istituto: VRRAR02000Q - IST. PROF.LE DI STATO "G.MEDICI" (AMBITO VEN0000004) - TIPO POSTO: NORMALE, CLASSE DI CONCORSO: A017 - DISCIPLINE ECONOMICHE - AZIENDALI";**



23) Che, in data 01.09.2016, con grave dispendio di risorse familiari, personali ed economiche, il ricorrente si è recato ed **ha preso servizio presso il suddetto Istituto IST. PROF.LE “G. MEDICI” LEGNAGO (VE);**

24) che il ricorrente, ha presentato "Domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria per la scuola Secondaria di secondo grado - anno scolastico 2016/17", con precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera h) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2016/17, ed ha indicato le sedi scelte, secondo il seguente ordine:

SEZIONE N - PREFERENZE		
1	MESSG377Y9	Comune di PATTI
2	METD008015	ISA CONTI ELLER VAINICHER
3	METD02351L	IST.TECNICO COMMERCIALE BORGHESE
4	MERI02301L	"GEPY FARANDA" PATTI
5	METD023017	ITCG PATTI BORGHESE
6	MERH024011	"GEPY FARANDA" BROLO
7	MERI01102B	"G. FERRARIS"
8	MESS032ZS8	Distretto 032
9	MESS038ZZ6	Distretto 038
10	MESS033ZT7	Distretto 033
11	MESS037ZY9	Distretto 037
12	MESS031ZR6	Distretto 031
13	MESS028ZZ7	Distretto 028
14	MESS029ZA6	Distretto 029
15	MESS000VQ8	Provincia di MESSINA

25) che, il ricorrente in data 28.08.2016, nella speranza di ottenere il riavvicinamento al proprio nucleo familiare, ha inviato all'Ufficio VIII- ambito territoriale di Messina, la disponibilità all'insegnamento su Sostegno in assenza di titolo di specializzazione e all'accettazione di spezzoni di ore e posti part-time;

26) che il 26.09.2016 il ricorrente ha presentato all'USP Messina una richiesta di Tentativo di Conciliazione;

27) che con Decreto n.15154 del 29.09.2016, emesso dall'USR per la Sicilia, Ufficio Territoriale di Messina, il Prof. Amaina **ha ottenuto l'assegnazione provvisoria Interprovinciale presso l'IST. “ISA CONTI ELLER VAINICHER”, dove in atto è in servizio;**

28) che il nucleo familiare del Prof. Amaina è composta dal ricorrente, dalla moglie Donzì Maria, dal padre Amaina Giovanni e dalle figlie della Sig.ra Donzì, Lembo Francesca e Lembo Gaia, come da certificato di Stato di Famiglia che si allega;

29) la situazione familiare del ricorrente è aggravata in quanto il Sig. Giovanni Amaina, padre del ricorrente, componente del nucleo familiare, è titolare dei benefici della legge 104/1992, in quanto portatore di handicap in situazione di



gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.5.2.1992, n.104, come documentato dalla Commissione medico legale dell'INPS e come da documentazione allegata;

30) Che, il ricorrente è l'unico figlio CONVIVENTE del Sig. Giovanni Amaina che deve occuparsi dello stesso, con il quale convive, ed ha diritto alla precedenza di legge ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7 della L.104/92;

31) Che tali condizioni di salute del padre del ricorrente sono di assoluto impedimento al trasferimento del deducete in altro luogo;

32) Che il trasferimento lontano dal padre e dal nucleo familiare comporterebbe conseguenze a dir poco nefaste;

33) Che il ricorrente è padre di un figlia di anni 13, avuta dal primo matrimonio del prof. Amaina, che vive con la madre con la quale è divorziato;

34) Che il Prof. Amaina **dall'a.s. 2001/2002 all'a.s. 2015/16**, pur avendo la possibilità di accettare incarichi nella scuola statale, ha preferito svolgere il servizio nella medesima classe di concorso presso l'**I.P.S.A.R. Istituto Professionale Servizi Alberghieri e Ristorativi "L. PIRANDELLO" con sede in Fiumara di Piraino (Me), Legalmente riconosciuto dall'anno 2004 e dichiarato PARITARIA con D.D.G. 1414/XI dall'1.09.2006;**

35) Che la non prevista possibilità di dichiarare i numerosi anni di servizio pre-ruolo svolto nel suddetto Istituto e la conseguente valutazione del relativo punteggio ai fini della mobilità per l'a.s. 2016/17, ha determinato pregiudizio e danno al ricorrente, che **non ha potuto beneficiare di oltre di 10 anni di insegnamento in scuola paritaria**, che la legge riconosce essere equivalente al servizio prestato nella scuola pubblica, come risultanti dal Certificato storico di servizio Reg. Cert. N.292 del 19.07.2016;

36) Che il deducete ha svolto il seguente servizio, attestato nel certificato allegato, nella Classe di Concorso A017 presso l'**I.P.S.A.R. Istituto Professionale Servizi Alberghieri e Ristorativi "L. PIRANDELLO" con sede in Fiumara di Piraino (Me),**



ANNO SCOLASTICO	SERVIZIO DAL-AL	CLASSE DI CONCOR.	PARTECIPAZ. SCRUTINIO	PARTECIPAZ. ESAMI DI STATO	PARTECIPAZ. ESAMI IDONEITA'/RIPARAZIONE
2003/2004	Dal 01/09/2003 Al 31/08/04	A017	SI	NO	SI
2004/2005	Dal 01/09/2004 al 31/08/05	A017	SI	NO	SI
2005/2006	Dal 01/09/2005 al 31/08/06	A017	SI	NO	SI
2006/2007	Dal 01/09/2006 al 31/08/07	A017	SI	NO	SI
2007/2008	Dal 01/09/2007 al 31/08/08	A017	SI	SI	SI
2008/2009	Dal 01/09/2008 al 31/08/09	A017	SI	NO	SI
2009/2010	Dal 01/09/2009 al 31/08/10	A017	SI	SI	SI
2010/2011	Dal 01/09/2010 al 31/08/11	A017	SI	NO	SI

2011/2012	Dal 01/09/2011 Al 31/08/12	A017	SI	SI	SI
2012/2013	Dal 01/09/2012 al 31/08/13	A017	SI	SI	SI
2013/2014	Dal 01/09/2013 al 31/08/14	A017	SI	SI	SI
2014/2015	Dal 01/09/2014 al 31/08/15	A017	SI	NO	SI
2015/2016	Dal 01/09/2015 al 19/07/16	A017	SI	NO	NO

37) Che, il ricorrente ha atteso e non ha proceduto immediatamente in via giudiziaria ed urgente, nell'attesa di accoglimento del reclamo in autotutela e nella speranza di ottenere l'assegnazione provvisoria in Provincia di Messina, cosa poi avvenuta, anche se a 45 Km di distanza dalla abitazione, oltre necessità di trasferimento a mezzo aliscafo;

38) Che le procedure di assegnazione della sede definitiva a Legnago (VR) e il mancato trasferimento del ricorrente, in Sicilia – Ambito 00016, con la conseguente mancata assegnazione della sede definitiva presso la Provincia di Messina, **sono illegittime, viziate e gravemente irregolari e devono essere annullate / dichiarate nulle e revocate per i seguenti**

MOTIVI DI DIRITTO

A) Violazione degli artt. 1 e segg. del CCNI concernente la mobilità del personale docente nonché degli artt. 1 e segg. dell'O.M. n°241 del 08.04.2016 – violazione dell'art. 3 e segg. l. n°241/1990 – violazione del giusto procedimento – difetto assoluto di motivazione, dei presupposti,



erroneità, arbitrarietà, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.

Come riferito in narrativa, il ricorrente, nell'ambito del procedimento di mobilità per il personale docente per l'anno scolastico 2016/17, è stato trasferita in Veneto e assegnato per il triennio 2016/19 presso l'IST. PROF.LE DI STATO "G.MEDICI" di Legnago (AMBITO VEN0000004), mentre altri docenti, pur avendo in graduatoria un punteggio inferiore al suo, sono stati trasferiti nella Regione Sicilia ed in ambiti territoriali più vicini al loro luogo di residenza, anche se concorrenti ad una fase di mobilità successiva come indicato in premessa.

Niente di più illogico, arbitrario e anti-giuridico.

La fondatezza delle ragioni del ricorrente è stata di recente riconosciuta da vari Tribunali, tra i quali il **Tribunale di Patti - Sezione Lavoro, con provvedimento del 31.10.2016**, depositato in data 02.11.2016, relativo al procedimento n.2497-1/2016 R.G., con il quale il Giudice del Lavoro, accogliendo totalmente il Ricorso ex art.700 cpc, in corso di causa, avanzato dallo scrivente difensore, in un giudizio avente oggetto - fattispecie analoga a quella in esame, ha dichiarato l'illegittimità del trasferimento, ma soprattutto la integrale illegittimità e violazione di legge da parte del MIUR nelle procedure di assegnazione delle sedi.

In particolare con tale decisione, che si allega e richiama integralmente, il Tribunale ha ritenuto e dichiarato l'illegittimità dell'operato del MIUR per le seguenti violazioni:

- dei principi di rango istituzionale di buon andamento ed imparzialità della Pubblica amministrazione (art.97 Cost.);
- dell'art.1, comma 108 legge n.107/15 che concerne la necessità di rispettare l'ordine dalla tabella di vicinanza allegata all'Ordinanza Ministeriale n.241/16;
- della legge n.62/00;
- dell'art.13 del contratto di mobilità.

Di particolare rilevanza è, anche, la parte in cui nella decisione viene affermata l'illegittimità delle fasi previste dall'O.M.241/2016 e riconosciuto il diritto ad ottenere il punteggio per il servizio svolto negli istituti paritari, fatto non riconosciuto dal Ministero. **(cfr. Trib. Patti - Sez. Lav., ord. 31.10.16).**

L'illegittimità del comportamento del MIUR, con conseguente annullamento del trasferimento ed accoglimento della istanza ex art. 700 cpc, è stata ribadita dal Tribunale di Patti con altri due provvedimenti resi in data 11.11.2016 nel procedimento R.G. 2491/2016-1



ed in data 17.11.2016 nel procedimento R.G. 2493/2016-1, su istanze del sottoscritto difensore che si allegano in copia.

Si tratta di fattispecie in buona parte sovrapponibili ed analoghe a quella del caso che ci occupa.

In aggiunta, è importante evidenziare come una analoga ed identica questione sia stata di recente già affrontata anche dal **Tribunale di Salerno – Sez. Lavoro** che, con una ineccepibile pronuncia resa lo scorso 1 settembre, ha censurato l'operato dell'Amministrazione scolastica in quanto: *“... appare evidente che la ricorrente, nelle medesime condizioni delle altre insegnanti individuate come controinteressate, pur avendo conseguito un punteggio superiore, in assenza di altre condizioni, si è vista scavalcare e non ha ottenuto l'insegnamento della lingua inglese in Campania, in uno degli ambiti territoriali nei quali sono stati coperti nella scuola primaria i posti di lingua inglese assegnati alle contro interessare, con punteggio inferiore” (cfr. Trib. Salerno – Sez. Lav., ord 01.09.16).*

In effetti, il Giudice salernitano, accertati e ritenuti i macroscopici errori compiuti dalla P.A. nell'assegnazione delle sedi ai vari docenti interessati dalla mobilità territoriale, non ha potuto far altro che annullare il trasferimento oggetto di contestazione, in quanto adottato in palese violazione della vigente normativa di settore.

Ebbene, con la L. n°107/2015, è stato previsto un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale, la cui partecipazione è stata riservata, dapprima ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'a.s. 2014/2015 e, successivamente, a quelli (tra cui il ricorrente) assunti con il piano straordinario previsto dall'art. 1 comma 98, lett. b) e c) ed assegnati su sede provvisoria per l'a.s. 2015/2016.

La mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 è disciplinata dal CCNI siglato l'08.04.2016 e dall'O.M. n°241 dell'08.04.2016, entrambi fondati sulle previsioni di carattere generale di cui all'art. 1, comma 108, della L. n°107/2015 (c.d. “Buona Scuola”).

Nello specifico, per quanto qui più interessa, **l'art. 6 del CCNI del 08.04.2016** – relativamente alla **“Fase C”** cui ha partecipato il ricorrente (mobilità per assegnazione della sede definitiva su ambito nazionale) – ha previsto che *“Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi*



precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali, l'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza; (...)

2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito nell'allegato 1.”

Orbene, l'allegato 1 del medesimo CCNI prevede, relativamente alla Fase C, che “*per ciascuna delle operazioni l'ordine della graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine di cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e preferenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore età anagrafica”.*

Sicché, alla stregua della normativa citata, l'Amministrazione resistente, nel procedere all'assegnazione delle sedi nell'ambito della Fase C, così come nelle altre tre fasi della mobilità, **avrebbe dovuto necessariamente attenersi all'unico criterio possibile, ovvero quello del punteggio più alto,** valutate anche le eventuali preferenze previste dall'art. 13 dal citato CCNI.

In altri termini, il docente avente un punteggio più alto avrebbe dovuto avere la precedenza nella scelta della destinazione definitiva tenuto conto dei posti disponibili e secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda.

Sulla necessità di utilizzare il criterio del punteggio come elemento essenziale ed imprescindibile delle procedure di trasferimento ed assegnazione, anche dopo le pronunce già richiamate, ormai giornalmente ed in maniera costante, si registrano decisioni conformi da parte dei vari Tribunali italiani.

Sennonché, l'Amministrazione scolastica, **evidentemente per errori di funzionamento del sistema predisposto (non potrebbe essere altrimenti), ha immotivatamente** proceduto all'assegnazione degli ambiti territoriali, **non rispettando in alcun modo** l'origine della graduatoria determinata dai punteggi conseguiti dai singoli candidati.

Difatti, il **ricorrente, con un punteggio di 12 punti, ovvero 6 punti oltre i 6 punti spettanti per il ricongiungimento, è stato trasferito in Veneto a Legnago (Vr), a distanza di centinaia di chilometri dal Comune di residenza, mentre altre colleghe e/o colleghi, nelle medesime condizioni, anche con punteggio inferiore ed alcun concorrenti alla Fase**



D, successiva rispetto alla C, sono stati trasferiti in Sicilia ed in sedi più vicine rispetto al Veneto, nella medesima classe di concorso, in ambiti più vicini rispetto a quello toccato al Prof. Amaina e dallo stesso indicati a titolo preferenziale.

In tale contesto, non v'è chi non veda l'assoluta illegittimità degli atti in base ai quali sono stati disposti i trasferimenti in contestazione, risultando platealmente disattesi i fondamentali principi di rilievo costituzionale di uguaglianza (Art. 3 Cost.) e buon andamento (artt. 97 Cost.).

È indubitabile, infatti, che laddove la P.A. si fosse attenuta ai criteri di legge evidenziati, il ricorrente, in virtù del punteggio attribuito per un totale di 12 punti, avrebbe sicuramente ottenuto l'assegnazione presso un ambito territoriale più vicino al luogo di residenza e comunque inserito fra le sue preferenze, e non in Veneto, a Legnago (VR), peraltro, nemmeno indicato nelle scelte del ricorrente.

Di contro, si ribadisce, l'esponente, nella scelta dell'assegnazione dell'ambito di servizio, si è visto superare da numerosi altri docenti che avevano riportato un punteggio uguale o inferiore a quello del ricorrente e, alcuni, non avevano diritto ad alcuna priorità e/o precedenza di legge.

Ciò in assenza di qualsiasi esternazione da parte della P.A. in merito ai criteri ed elementi in base ai quali sono stati adottati i trasferimenti in contestazione, avuto particolare riguardo ai parametri di selezione posti a fondamento dell'algoritmo che ha governato le assegnazioni dei docenti.

Per l'effetto, tutti gli aspiranti, compreso il ricorrente, si sono trovati nell'oggettiva impossibilità di cogliere e verificare l'iter logico – giuridico seguito dall'Amministrazione scolastica per l'adozione delle determinazioni in contestazione.

Risulta così evidente anche la perpetrata violazione dell'art. 3 della L. n.241/90, alla cui stregua, ogni provvedimento amministrativo deve essere congruamente motivato, indicando i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che ne hanno determinato l'adozione da parte della P.A.

Come da tempo chiarito in giurisprudenza, invero, *“ai sensi dell'art. 3 comma 1, della legge 7 agosto 1990 n.241, l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione quando non è possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall'Autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla*



determinazione assunta.” (cfr per tutte T.A.R. Lazio Roma, Sez II, 21.06.11, n. 5479).

In sostanza, tale precetto normativo mira a consentire al privato la possibilità di vagliare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso una valutazione ex post dell'iter logico – valutativo seguito dall'amministrazione, con particolare riferimento ai presupposti di fatto e di diritto in base ai quali un determinato atto è stato posto in essere.

Nel caso di specie l'Amministrazione resistente ha trasferito il ricorrente a centinaia di chilometri dal Comune di residenza senza minimamente spiegare le ragioni poste a fondamento di siffatta determinazione, né tantomeno i motivi che hanno indotto ad assegnare docenti con punteggio inferiore ad ambiti territoriali più vicini alla Regione Sicilia.

Si segnala la recentissima pronuncia del Tribunale di Taranto del 10.01.2017, che chiamato a decidere su fattispecie analoga ha affermato che l'individuazione della sede di destinazione per come posta in essere dal MIUR : *“.. avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall'ordine più o meno incautamente indicato dal docente all'atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost. fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/94, in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore”.*

Anche da qui, dunque, l'illegittimità degli atti in base ai quali è stato disposto il trasferimento del ricorrente.

Relativamente alla illegittimità dell'operato del MIUR e dall'onere della si richiamano i principi del **Tribunale di Vicenza** di cui all'ordinanza del 12.11.2016, che nel procedimento n.1591-2016 ha stabilito che per l'accoglimento del ricorso è sufficiente il requisito della *“probabile fondatezza del diritto azionato, riferito alla illegittimità del provvedimento di assegnazione...”* e che *“..incombe sul MIUR l'onere di fornire la prova della corretta applicazione dei criteri di assegnazione delle sedi, onere che non è stato assolto, non essendo stata allegata l'esistenza di richiedenti titolari di un punteggio maggiore per ciascuno degli ambiti territoriali oggetto delle preferenze espresse dalla ricorrente..”.*

B) Errata applicazione dell'Ordinanza Ministeriale n.241/2016, poiché in contrasto con le norme di legge in materia di assunzione, trasferimenti e



precedenze, nonché in violazione e contrasto con i commi 73 e 108 dell'articolo 1 della L.107/2015, violazione ed operatività del comma 196 della legge 107/2015 e del comma 98 della stessa legge.

Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione - Principio di uguaglianza dei cittadini lavoratori e del buon andamento della Pubblica Amministrazione - eccesso di potere - irragionevolezza ed illogicità e violazione di legge dell'articolo 399 D.L. 297/1994 nelle procedure di assegnazione dei posti, assunzione mobilità. Violazione delle norme e dei principi di auto - organizzazione fissati dal D.L. 165/2001.

Mancata applicazione della sospensione della mobilità stabilita dai vari Tribunali Amministrativi dell'operatività dell'ordinanza ministeriale n.241/2016 - Violazione dell'obbligo di legge di dare esecuzione ai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

La procedura di assegnazione della sede al ricorrente, così come l'intera procedura di mobilità sono illegittime in quanto si basano sull'applicazione della ordinanza ministeriale n.241/2016, che è palesemente illegittima e contraria a norme di legge e principi costituzionali e che ha dato causa a una serie di procedure di assegnazione viziate ed errate.

Il MIUR, inoltre, attraverso il suo ignoto "algoritmo" sta operando in violazione di legge disapplicando anche le pronunce dei vari Tribunali Amministrativi Regionali che, ritenuta la illegittimità dell'ordinanza ministeriale n.241 del 2016 che ne hanno sospeso gli effetti, come nel caso dell'ordinanza di sospensione della mobilità resa nel giudizio n.6565/2016 Tar Lazio.

L'applicazione dei criteri e delle fasi dell'ordinanza ministeriale 241/2016, ha generato con effetto c.d. "a cascata", assegnazione di posti non dovuti e la violazione del principio di uguaglianza e delle assegnazioni delle priorità previste per legge, creando un procedimento aberrante, oltre che ingiusto.

L'illegittima utilizzazione e adozione della procedura prevista dall'ordinanza ministeriale n.241 del 2016 ha viziato integralmente e nei suoi stessi presupposti tutte le procedure di mobilità, assegnando posti con precedenza a soggetti che non avrebbero avuto il relativo diritto, così come esposto nei superiori motivi, e che ha creato un effetto "a cascata" ed ha ridotto i posti per i soggetti effettivamente titolari di posizioni idonee, tra i quali l'odierno ricorrente che, per effetto dell'illegittima esecuzione ed applicazione dell'ordinanza ministeriale n.241 del 2016, si è visto negare il proprio diritto all'assegnazione e trasferimento in Provincia di Messina.

La procedura di assegnazione - trasferimento del ricorrente è gravemente illegittima



e viziata da tutti motivi di fatto di diritto esposti nel presente atto, cui si fa espresso richiamo.

Ma, tale illegittima assegnazione e procedura, ha causato ulteriori ed ancora più gravi conseguenze per il ricorrente, cui ha negato l'assegnazione definitiva presso la Provincia di Messina.

Nel caso di corretta applicazione delle procedure di assegnazione e mobilità, il ricorrente avrebbe ottenuto il trasferimento in provincia di Messina, ovvero nel luogo ed ambito disponibile ed immediatamente più vicino, giammai il luogo di attuale assegnazione che dista ben oltre 1.300 Km dalla abitazione del ricorrente, del suo nucleo familiare e dal padre disabile.

Il mancato riconoscimento di tale sede e l'assegnazione di ruolo presso la Regione Sicilia, anche alla luce della mobilità già avvenuta su tutto il territorio nazionale, di fatto impedisce, anche per il futuro, al ricorrente di potere (anche nelle successive mobilità triennali) fare rientro in Sicilia nella Provincia di Messina, dalla quale, di fatto, allo stato attuale il deducente è sostanzialmente esclusa.

Anche eventuali altre assegnazioni provvisorie non cambierebbero la sostanza dei fatti, in quanto non sono certe, e la permanenza del ricorrente a Legnago, costringerebbe, comunque, il deducente ad effettuare scelte inaccettabili ed ingiuste, così come già prospettato nel presente ricorso, ovvero abbandonare la casa e la propria famiglia, oppure rinunciare definitivamente al proprio lavoro ed alla relativa retribuzione, fonte di sostentamento.

Con il trasferimento del ricorrente, così come di altri sfortunati dipendenti, si è posta in essere un avere propria "deportazione" di lavoratori e distruzione di intere famiglie comunità.

Non è certamente pensabile che un docente - lavoratore, che ha sempre svolto la propria attività nella Provincia di Messina, sia stato di fatto costretto a subire tale violazione di legge e discriminazione.

C) Violazione di tutte le norme di legge e costituzionali in materia di trasparenza e buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Il trasferimento del deducente e tutte le procedure di mobilità sono viziate dalla assoluta mancanza di trasparenza nei criteri e metodi di scelta e di assegnazione dei docenti.

Anche il **Tribunale di Roma** si è espresso in tal senso con le ordinanze di accoglimento totale n. cronol. 3807/2017 e n. cronol. 3808/2017, entrambe del



16.01.2017, relative ai procedimenti RG n. 39830/2016 e RG n. 41266/2016, su ricorsi presentati dallo scrivente, assumendo, inoltre, che *“Risulta dunque che l'adozione e l'esecuzione del provvedimento oggetto di contestazione siano avvenute in violazione dei principi di rango costituzionale di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione, ai quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi.”*

Per altro, è noto ed è stato dimostrato che molti soggetti partecipanti hanno avuto l'assegnazione di punteggi errati (addirittura impossibili - punti superiori a 300), che titoli di precedenza non sono stati applicati agli aventi diritto (come il ricorrente), mentre a soggetti non titolari del relativo diritto sono state assegnate precedenza non dovute, in alcuni casi sono stati assegnati posti in eccedenza rispetto alle disponibilità ed in molti altri casi non sono stati assegnati tutti i posti disponibili ed allo stesso modo non sono stati chiariti i principi e le norme applicate per la determinazione dei posti disponibili.

I diversi Tribunali investiti di problematiche analoghe a quella del ricorrente, hanno emesso provvedimenti cautelari idonei ad impedire gli effetti di simili atti illegittimi. Sul punto sono stati emessi diversi precedenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in materia di mobilità, in considerazione dei relativi **“pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente”** (Trib. Roma – Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 26.01.2000, in Dir. Lav.2000,400; nello stesso senso, ex multis, Trib. Roma, - sez. lavoro, ordinanza cautelare del 20.01.2011, in Lavoro nella Giur., 2012, 8-9, 797; Trib Agrigento – sez. lavoro, ordinanza cautelare del 28.03.2001, in Lavoro giur. 2001, pag.778; ordinanza cautelare del Tribunale del Lavoro di Tivoli del 4.02.2016).

Inoltre, si evidenziano e richiamano:

- **Ordinanza n.16081/2016 del Tribunale di Patti – sez. Lavoro, resa nel procedimento n.2497-1/2016 R.G.** che si allega e richiama integralmente, anche in considerazione dei plurimi aspetti di illegittimità sanciti ed altro, che non si riportano per brevità in quanto già esposti in premessa, e con la quale viene anche chiarito che il trasferimento *“rappresenta un danno non ristorabile, grave ed irreparabile, al diritto inviolabile della ricorrente di sviluppare la propria personalità nel proprio ambito familiare e residenziale”*;

- **l'Ordinanza n.28744/2016 del 16.09.2016 resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani nel procedimento ex art.700 n.5890/2016 RG**, che ha dichiarato l'illegittimità dell'assegnazione dell'Ambito di destinazione Friuli Venezia Giulia, in luogo dell'Ambito Territoriale Puglia (Foggia) richiesto,



condannando l'Amministrazione scolastica competente all'assegnazione di una delle sedi disponibili nell'Ambito territoriale Puglia, o in altra sede elencata nelle preferenze espresse dal ricorrente;

- **l'Ordinanza resa a seguito di domanda cautelare nel giudizio di lavoro davanti al Tribunale di Salerno**, appresa a mezzo stampa, che ha sospeso la mobilità in favore di una maestra salernitana, superata inspiegabilmente da colleghe con punteggio inferiore, secondo cui: *«La presente domanda cautelare è meritevole di accoglimento, sussistendo sia il fumus boni iuris che il periculum in mora. In ordine al fumus, appare evidente che la ricorrente, nelle medesime condizioni di altre insegnanti individuate come controinteressate, pur avendo conseguito un punteggio superiore, in assenza di altre condizioni, si è vista scavalcare e non ha ottenuto l'insegnamento della lingua inglese in Campania, in uno degli ambiti territoriali nei quali sono stati coperti nella scuola primaria i posti di lingua inglese assegnati alle controinteressate, con punteggio inferiore»*. Tale provvedimento ha riconosciuto anche il danno alle famiglie per il trasferimento in una sede lontana.

- **l'ordinanza di sospensione della mobilità emessa nel corso del procedimento n.6565/2016 RG dal TAR Lazio**, in favore di alcuni docenti che hanno chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'O.M. n. 241/2016 nella parte in cui consente ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 di proporre domanda di mobilità "su scuola" e consente agli idonei del concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria, negando tali possibilità ai ricorrenti;

- **il Decreto N.04816/2016 REG.PROV.CAU. emesso dal TAR Lazio** nell'ambito del procedimento n.6565/2016 RG, integrato da motivi aggiunti, che ha sospeso l'efficacia degli atti di mobilità alla quale i ricorrenti erano stati sottoposti in attuazione dell'O.M. n.241/2016, ordinando al MIUR di mantenere i docenti interessati presso la loro sede di assegnazione provvisoria, fino al momento della trattazione collegiale della domanda;

- **il Decreto MIUR. AOOUSPRM. REGISTRO UFFICIALE(U).0018682.26-08-2016** con il quale USP Roma ha eseguito quanto stabilito con Decreto dal TAR Lazio N.04816/2016 REG.PROV.CAU.;

- **l'ordinanza di sospensione della mobilità n.4720/2016 REG. PROV. CAU. emessa nel corso del procedimento n.6780/2016 RG dal TAR Lazio**, che ha sospeso la procedura di mobilità ed ha fissato la trattazione del merito



all'udienza del 20.10.2016.

Infine sulla dovutezza circa l'attribuzione del punteggio in sede di mobilità si richiamano:

- il provvedimento ex art 700 cpc emesso dal **Tribunale di Patti - Sezione Lavoro in data 31.10.2016**, depositato in data 02.11.2016, relativo al procedimento n.2497-1/2016 R.G., con il quale il Giudice del Lavoro, accogliendo totalmente il Ricorso ex art.700 cpc, in corso di causa, avanzato dallo scrivente difensore, in un giudizio avente oggetto-fattispecie analoga a quella in esame, ha dichiarato l'illegittimità del trasferimento, ma soprattutto la integrale illegittimità e violazione di legge da parte del MIUR nelle procedure di assegnazione delle sedi.

In particolare con tale decisione, che si allega e richiama integralmente, il Tribunale ha ritenuto e dichiarato l'illegittimità dell'operato del MIUR per le seguenti violazioni:

- violazione dei principi di rango costituzionale di buon andamento ed imparzialità della Pubblica amministrazione (art.97 Cost.);
- dell'art.1, comma 108 legge n.107/15 che concerne la necessità di rispettare l'ordine dalla tabella di vicinanza allegata all'Ordinanza Ministeriale n.241/16;
- della legge n.62/00;
- dell'art.13 del contratto di mobilità.

Di particolare rilevanza è, anche, la parte in cui nella decisione viene affermata l'illegittimità delle fasi previste dall'O.M. 241/2016 e riconosciuto il diritto ad ottenere il punteggio per il servizio svolto negli istituti paritari, fatto non riconosciuto dal Ministero. **(cfr. Trib.Patti - Sez. Lav., ord. 31.10.16).**

I provvedimenti ex art. 700 cpc del Tribunale di Patti, resi in data 15.11.2016, nel ricorso relativo al procedimento RG 2491/2016-1 ed in data 17.11.2016, nel ricorso relativo al procedimento RG 2493/2016-1, su istanze del sottoscritto difensore, che si allegano in copia e che attengono a fattispecie in buona parte sovrapponibili ed analoghe a quella in esame.

L'ordinanza del Tribunale di Ravenna cron. 3684/2016 del 16.11.2016, resa nel procedimento RG 881/2016-1, stabilisce che gli *“evidenti esborsi”* subiti dal lavoratore pubblico dipendente costretto a trasferirsi *“a centinaia e centinaia di chilometri da casa, dagli affetti, dalle necessità familiari”* *“rapportati allo stipendio medio di un dipendente della branca di riferimento”*, rappresentano per il lavoratore *“un pregiudizio patrimoniale intollerabile e tale da importare, medio tempore, pregiudizi anche alle sfere non patrimoniali e reddituali del lavoratore”*.



Le **Ordinanze del Tribunale di Roma**, di accoglimento totale, n. cronol. 3807/2017 e n. cronol. 3808/2017, entrambe del 16.01.2017, relative ai procedimenti RG n. 39830/2016 e RG n. 41266/2016, su ricorsi presentati dallo scrivente, che hanno annullato i trasferimenti e ordinato al “*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di assegnare la ricorrente nella graduatoria di competenza nel rispetto del punteggio e dell'ordine di preferenza espresso e di disporre il relativo trasferimento in uno degli ambiti richiesti, più vicino e disponibile secondo il criterio di vicinanza, secondo le preferenze espresse in domanda*”.

Relativamente alla illegittimità dell'operato del MIUR e dell'onere della prova, si richiamano i principi del **Tribunale di Vicenza**, di cui all'ordinanza del 12.11.2016, che, nel procedimento n.1591/2016 RG, ha stabilito che per l'accoglimento del ricorso è sufficiente il requisito della “*probabile fondatezza del diritto azionato, riferito alla illegittimità del provvedimento di assegnazione...*” e che “*..incombe sul MIUR l'onere di fornire la prova della corretta applicazione dei criteri di assegnazione delle sedi, onere che non è stato assolto, non essendo stata allegata l'esistenza di richiedenti titolari di un punteggio maggiore per ciascuno degli ambiti territoriali oggetto delle preferenze espresse dalla ricorrente..*”.

-L'Ordinanza del Tribunale di Taranto del 10.01.2017, allegata, ha affermato che l'individuazione della sede di destinazione per come posta in essere dal MIUR : “*.. avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall'ordine più o meno incautamente indicato dal docente all'atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost. fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/94, in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore*”.

SULLA INFONDATEZZA DELLE TESI MINORITARIE CHE HANNO RITENUTO LA CORRETTEZZA DELLE FASI E DELL'OPERATO DEL MIUR

Seppure in maniera del tutto minoritaria e sporadica siano stati emessi alcuni provvedimenti di rigetto di ricorsi ed istanze (in alcuni casi) simili a quelle oggetto della presente, è opportuno confutare e contestare tali orientamenti, anche sulla base della più recente e prevalente giurisprudenza.



Alcune tesi a supporto dell'operato del MIUR, sono basate sulla presupposta correttezza delle fasi, così come stabilito dall'ordinanza ministeriale 241 del 2016, nonché sulla correttezza delle operazioni di mobilità, che sarebbero state adottate in ossequio ad una norma contrattuale ritenuta valida e con un algoritmo rispettoso dei punteggi di ogni docente in riferimento alle località e degli ambiti indicati dai docenti nelle rispettive domande.

Sulla base di tale presupposto, peraltro del tutto infondato in fatto così come si dirà anche in seguito, è stato addirittura ritenuta corretta l'assegnazione di docenti con minori punteggi nello stesso ambito ovvero in ambiti più vicini rispetto a coloro che sono stati trasferiti in sede più lontana.

È stato addirittura affermato che tale operato sarebbe giustificato dal criterio della scelta delle priorità nella indicazione degli ambiti e che tale *modus procedendi* sia conforme a legge.

Tra le varie pronunce che hanno "ribaltato" le tesi opposte all'accoglimento del presente ricorso, si registra la recente **Ordinanza del Tribunale di Venezia, RG numero 2010/2016 del 24 novembre 2016**, cronologico 6962/2016 che, accogliendo il ricorso della docente, ha esaminato in maniera compiuta e convincente le argomentazioni a sostegno dell'accoglimento del ricorso con il rigetto delle tesi avversarie, come da copia che si allega e richiama.

Uno degli argomenti più rilevanti a sostegno dell'accoglimento della richiesta della docente è basato sulla **violazione dell'articolo 97 della costituzione e sulla violazione dei principi di imparzialità e buon andamento e trasparenza dell'operato della Pubblica Amministrazione** che si è concretizzato nella **violazione delle previsioni contrattuali sulla base delle quali l'amministrazione doveva considerare per ciascun docente l'ordine di preferenza, per stabilire l'ordine di graduatoria, nonché il punteggio assegnato, e che a sua volta il punteggio doveva variare nei relativi ambiti così come richiesti tra le preferenze.**

Tale tesi avversaria, è stata di fatto "smontata" dal Tribunale di Venezia con il seguente passo motivazionale che si fa proprio:

"È in questa prospettiva ... che va intesa la previsione di cui all'allegato 1 secondo cui "per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegati al presente contratto": infatti, proprio per la variabilità del punteggio secondo l'ambito di assegnazione, non era possibile per l'amministrazione redigere una univoca graduatoria tra tutti docenti interessati,



ma occorre l'individuazione del loro punteggio in relazione a "ciascuna preferenza", da intendersi come "ciascun ambito territoriale indicato tra le preferenze";

Del resto, nel giudizio odierno parte resistente non ha offerto alcuna ricostruzione alternativa delle modalità con le quali sono stati abbinati ai docenti singoli ambiti territoriali per il trasferimento, se non genericamente affermato la legittimità del proprio operato;

Non convince invece la tesi accolta da una parte della giurisprudenza di merito, secondo cui la previsione dell'allegato 1 imponeva (o era comunque compatibile con) il confronto fra prime preferenze (e poi tra seconde preferenze, poi terze preferenze e così via ...) di ciascuno dei docenti, laddove in caso di prima (o seconda o terzo ecc.) preferenza coincidente tra più di essi la scelta sarebbe stata condotta in relazione al diverso punteggio, operante dunque come criterio successivo ed eventuale: questa interpretazione del contratto non trova un aggancio normativo, se si considera che l'allegato al CCNL parla di approntamento di un ordine di graduatoria "per ciascuna preferenza" senza prevedere un'aggregazione tra preferenze collocate sullo stesso livello; al contrario, il CCNL impone di effettuare graduatorie relative alle preferenze tali paiono da intendere tutti gli ambiti territoriali indicati nella domanda, a prescindere dalla loro collocazione (anche l'ambito territoriale posto in terza, o 15^a o 45^a posizione è una "preferenza" del docente), e del resto tale interpretazione sembra porsi in irrimediabile contrasto con la previsione secondo cui non solo "per ciascuna delle operazioni" l'ordine di graduatoria degli aspiranti determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegati al presente contratto, bensì **"all'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio"** (con la precisazione che "A parità di punteggio precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica"...);

Non si può del resto nascondere che operando nel modo qui contestato l'individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo sostanzialmente causale, dipendendo fondamentalmente dall'ordine più o meno incautamente indicato dal docente all'atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione



fatto proprio dall'articolo 28 del Decreto Presidente della Repubblica 487 - 94, in base al quale nei procedimenti concorsuali della Pubblica Amministrazione va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore. Un tanto, aggravato dalla circostanza che si trattava di mobilità obbligatoria riferita sede per la quale è previsto il vincolo di permanenza triennale e su tutto il territorio nazionale, con il rischio (ben concreto, come si ricava dalla diffusione del contenzioso in oggetto) che docenti con punteggio più alto trovassero collocazione molto deteriore rispetto ad docenti con punteggio più basso;

Quindi considerato nell'ambito territoriale ... indicato in domanda come settima preferenza, risulta assegnata per la scuola primaria, nella fase C della mobilità, una cattedra di tipo comune a più docenti aventi punteggio inferiore alla ricorrente ... ne consegue l'illegittimità del mancato trasferimento della ricorrente nell'ambito in questione; si rileva infatti, in punto onere di prova, che la ricorrente ha sufficientemente dimostrato in relazione alla fase cautelare in discussione, che il punteggio le consentiva priorità nell'assegnazione dell'ambito ... Rispetto ad altri docenti invece gli assegnati, per cui spettava semmai all'amministrazione dare spiegazione di una deroga rispetto alla regola generale."

Peraltro, l'operato illegittimo del Miur è stato, di fatto, **"confessato"** nelle costituzioni in giudizio allegate effettuate nei procedimenti numeri R.G. 2497/2016, R.G. 2493/2016 e 2491/2016 del Tribunale di Patti, nei quali il MIUR ha affermato quanto segue: "pertanto, una volta che alla ricorrente è stata assegnata una sede nell'ambito (..Veneto..), **non poteva essere attribuita la precedenza della carica elettiva posseduta (ovvero per il punteggio posseduto) in quanto tale precedenza vale solo nell'ambito entro cui si trova** (.. il Comune di Sant'Agata Di Militello..), ovvero il comune ove la professoressa svolge il proprio mandato politico amministrativo **a partire dal secondo ambito indicato nella domanda di trasferimento, la suddetta precedenza non sussiste più come si può evincere dall'articolo 13 punto VII** laddove dice che: "analoga precedenza e con i predetti criteri è loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella sede della Provincia di espletamento del proprio mandato amministrativo".

Analoga affermazione è stata fatta anche in procedimenti dove le docenti non avevano espresso alcuna priorità, ma fatto riferimento solo al punteggio.



È quindi evidente che il MIUR in maniera del tutto illegittima e non conforme a legge, nonché contraria alle previsioni normative, non ha applicato in maniera corretta il criterio di scelta e priorità dell'ambito rispetto al punteggio effettivamente spettante a ciascun docente, anche in caso di esistenza di una priorità di legge che, con tale modo di procedere, non è stata rispettata.

SULLE RAGIONI DI URGENZA NELLA DEFINIZIONE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO

Il ricorrente, divorziato e con una figlia di 13 anni, ha da pochi anni ricostituito il nucleo familiare, contraendo matrimonio con la Sig.ra Donzì Maria.

Come attestato dal Certificato di Stato di famiglia allegato, il nucleo familiare del Prof. Amaina è composto dal ricorrente, dalla moglie Donzì Maria, dalle figlie di quest'ultima Lembo Francesca e Lembo Gaia, nonché dal padre disabile del ricorrente, Sig. Giovanni Amaina.

Il ricorrente, in atto in servizio a Lipari, ha potuto fare rientro in provincia di Messina, chiedendo ed ottenendo l'assegnazione provvisoria interprovinciale, **solo per il corrente anno scolastico 2016/2017**, in quanto ha beneficiario della precedenza di legge ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7 della L.104/92.

Il Prof. Amaina, infatti, deve assistere quotidianamente il padre Sig. Giovanni Amaina, affetto da gravi patologie, che si omettono per ragioni di privacy, ma che sono ampiamente descritte nella documentazione medica rilasciata dall'INPS allegata, cui si fa richiamo e dalle quali è possibile evincere che il genitore del ricorrente non può in alcun modo far fronte alle proprie esigenze in maniera autonoma e che un allontanamento del figlio per lunghi periodi determinerebbe l'aggravarsi delle problematiche di cui è affetto con gravi ripercussioni per il nucleo familiare con il quale convive.

Per altro, a fronte di una patologia come quella di cui è affetto il Sig. Giovanni Amaina, che necessita di una quotidianità standardizzata e serena, priva di qualsivoglia evento traumatico, è impensabile un trasferimento in un luogo diverso da quello nel quale vive, in quanto ciò determinerebbe una destabilizzazione complessiva che degenererebbe in complicate della malattia difficilmente risolvibili ed arginabili. Di contro è altresì impossibile ed indubbiamente inopportuno anche solo valutare la possibilità che il padre del ricorrente resti affidato alla moglie ed alle figlie di quest'ultima, per i lunghi periodi di assenza del Prof. Amaina, in caso di trasferimento definitivo a Legnago, in quanto l'assenza del figlio determinerebbe una analoga destabilizzazione complessiva del disabile che avrebbe gravi ed irreparabili ripercussioni sulla salute del Sig. Giovanni Amaina e con conseguenze anche nella



gestione della vita quotidiana della moglie del ricorrente e delle figlie di quest'ultima. La necessità del Prof. Amaina di accudire ogni giorno il padre, ha determinato, infatti, la coabitazione tra il ricorrente, il padre disabile e la moglie del deducente, sposata in seconde nozze e le due figlie di quest'ultima.

Inoltre, è necessario puntualizzare che il ricorrente ha ottenuto l'assegnazione provvisoria nel corrente anno scolastico grazie alla deroga al comma 180 art.1 della Legge 107/2015, prevista dall'emendamento Puglisi.

Infatti, la stessa legge 107/2015, tra le tante storture, impediva la possibilità di poter richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale per primo triennio, ma l'emendamento di cui sopra ha solo sospeso il vincolo triennale limitatamente all'anno scolastico 2016/2017.

Pertanto dalla data dell'1 settembre 2017, il ricorrente dovrà con certezza trasferirsi a Legnago (Vr) e potrà, secondo quanto previsto ad oggi dalla Legge 107/2015, denominata "La Buona scuola", tentare di far rientro a casa chiedendo trasferimento e/o assegnazione provvisoria non prima della fine dell'incarico triennale o partecipando ad altre procedure di mobilità dei cui esiti in atto non sia ha alcuna certezza.

Tale trasferimento a Legnago, che si ritiene ragionevolmente definitivo, evidentemente provocherà gravissimo pregiudizio e danno, con effetti irreparabili per il ricorrente, per il proprio padre disabile e per tutto il nucleo familiare, che andranno ad intaccare, oltre che l'aspetto economico / patrimoniale, anche la sfera dei diritti personali e familiari del docente (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post).

In conseguenza di ciò, il Prof. Amaina dovrà abbandonare la propria famiglia (padre disabile, moglie e figlie di quest'ultima), dovrà allontanarsi, altresì, dalla figlia di 13 anni, e prendere in affitto una casa a Legnago (Vr), sostenendo i relativi costi, superiori allo stipendio di circa €1.400,00 ed affrontando gli elevati costi dei trasferimenti.

Per altro la distanza e la durata del viaggio (circa 20 ore di treno) o circa 10 ore di aereo (compreso il trasferimento da e verso l'aeroporto) ed i relativi costi, di fatto rendono impossibile per il deducente il rientro in Sicilia, anche per i fine settimana.

Tale situazione, nei fatti, lederebbe irrimediabilmente la serenità e l'unità del nucleo familiare del Prof. Amaina, determinerebbe un irreparabile aggravamento delle condizioni di salute del padre del ricorrente ed un grave danno alla formazione ed allo sviluppo della personalità dell'unica figlia del ricorrente, minore di 13 anni, che improvvisamente si



ritroverebbe senza padre!

Ciò è inaccettabile in uno stato di diritto ed è frutto di scelte e di violazione di norme di legge e del comune buon senso, che non possono essere consentite!!!

Basti pensare che senza questa "buona scuola" il ricorrente, così come la maggior parte dei soggetti assunti, avrebbe continuato a lavorare nella provincia di Messina ed in breve tempo sarebbe stata addirittura immessa in ruolo regolarmente, senza traumatiche deportazioni o altro, frutto di scellerate scelte di mobilità forzata.

A quanto sopra deve anche aggiungersi la potenziale "distruzione" del rapporto familiare, da poco costituito, che costituisce un danno parimenti grave, irreparabile, irrisarcibile ed i cui effetti non possono essere evitati in alcuna maniera.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, la ricorrente, ut supra rappresentata, domiciliata e difesa, rigettata ogni contraria eccezione difesa, previ gli adempimenti di rito, e la fissazione dell'udienza di discussione e quanto altro per legge, chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito, Voglia accogliere le seguenti domande e

Conclusioni

- 1) Accertare, ritenere e dichiarare la nullità e annullabilità, inefficacia ed inesistenza del trasferimento del ricorrente presso **VENETO AMBITO 0004, CLASSE DI CONCORSO: A017 - DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI** e l'assegnazione presso l'istituto: VVRA02000Q - IST. PROF.LE DI STATO "G.MEDICI" di Legnago (Vr), (AMBITO VEN0000004), ed ordinare al MIUR e ad ogni Ufficio competente di procedere all'immediata assegnazione - trasferimento del ricorrente presso l'ambito territoriale: **SICILIA AMBITO 00016** - Provincia di Messina, nel Comune di Patti (ME), ove lo stesso risiede con la propria famiglia, o in altro Comune o scuola più vicina o ritenuta idonea e per l'effetto ordinare al MIUR di procedere al compimento dei relativi atti e disporre quanto altro per legge ed assegnare e riconoscere al ricorrente il punteggio allo stesso dovuto, il tutto nel rispetto della precedenza - priorità spettante al deducente ed il tutto come per legge;
- 2) ordinare al MIUR di disapplicare quanto previsto nelle "note comuni" allegate al CCNI di mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/17, nella parte in cui dispone che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile", e, di conseguenza, di procedere alla valutazione nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/17 e seguenti, del servizio di insegnamento svolto dal ricorrente presso la scuola paritaria per gli anni scolastici indicati nel certificato di servizio, allegato, con l'attribuzione del relativo punteggio;
- 3) disporre il trasferimento e l'assegnazione al ricorrente della sede definitiva - ambito territoriale più vicino e disponibile secondo il criterio di vicinanza, ovvero



Comune di Patti (ME), ordinando al Ministero resistente di procedere al compimento dei relativi atti disponendo quant'altro per legge ed assegnare e riconoscere al ricorrente il punteggio allo stesso dovuto (ricongiungimento familiare, servizio svolto nella scuola paritaria e quanto altro) il tutto nel rispetto della precedenza - priorità e della specializzazione di cui lo stesso è titolare;

4) Condannare controparte alle spese compensi onorari accessori di legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.

L'Avv. Massimiliano Fabio dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il proprio codice fiscale è FBAMSM70D28F158V, che la propria pec è massimilianofabio@pec.giuffre.it, il proprio fax è 0941 701160.

L'Avv. Massimiliano Fabio in via istruttoria, chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia accogliere i seguenti mezzi di prova:

a) **Prova per testi** con i signori:

- Sig.ra Danzi Maria, residente in Via Luca della Robbia n.64 di Patti (Me);
- Sig.ra Addea Maria, residente in Via Lucania n.9 di Patti (Me);
- Sig. Giuttari Maria, residente in Contrada Provenzani n.35 di Patti (Me);

sulle seguenti circostanze precedute dalla locuzione "vero o meno", escluse espressioni generiche, valutative e non ammissibili:

1) Che, il Prof. Giuseppe Amaina è stato immesso nel ruolo per l'anno scolastico 2015/2016, con decorrenza giuridica 01.09.2015, ai sensi della legge 107/2015, art. 1, comma 98, lettera C, fase "C" in potenziamento, "con sede provvisoria" presso l'Istituto scolastico "PESENTI" di Bergamo (BG), fino al 31.08.2016;

2) Che, il deducente ha differito la presa di servizio alla data dell'1.09.2016, in quanto, al momento dell'immissione in ruolo, era dipendente in carico presso IPSAR "L.PIRANDELLO" di Piraino (Me);

3) Che, il deducente non si è sottoposto all'anno di formazione e prova previsto per i docenti neo - assunti nell'a.s. 2015/16, in quanto ha differito la presa di servizio;

4) Che, il deducente è abilitato per l'insegnamento della classe di concorso A017;

5) Che, il deducente ha partecipato alla FASE C della mobilità per l'a.s. 2016/17 per la scuola secondaria con punteggio di 12 punti (6 +6 di ricongiungimento);

6) Che, il deducente ha presentato la domanda di mobilità territoriale obbligatoria ed indicato come primo ambito SICILIA AMBITO 00016;

7) Che il Prof. Amaina ha dichiarato la propria disponibilità all'insegnamento nelle scuole carcerarie, serali e ospedaliere;



- 8)** Che il ricorrente ha indicato i periodi di servizio maturati nella scuola paritaria nella quale ha insegnato per molti anni, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, che non è stato riconosciuto;
- 9)** Che, il Prof. Amaina è stato trasferito per l'a.s. 2016/2017, in VENETO AMBITO 0004, per l'insegnamento nella CLASSE DI CONCORSO: A017 - DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI", presso l'IST. PROF.LE DI STATO "G.MEDICI" di Legnago (Vr);
- 10)** che il ricorrente ha impugnato e contestato il trasferimento con reclamo in autotutela del 23.08.2016;
- 11)** che, dall'esame del bollettino dei trasferimenti interprovinciali, verso le Province di Catania e Palermo, risultano assegnati rispettivamente le docenti MARSALA GINETTA (c.f. MRSGTT72R41H700M) e PENDINO ANNA MARIA (c.f. PNDMNN67M57A089E), aventi uguale punteggio, concorrente alla medesima fase di mobilità del ricorrente, ovvero la fase C;
- 12)** che, dall'esame del bollettino dei trasferimenti interprovinciali, verso la Regione Lazio e le Province Latina, Roma e Viterbo, risultano assegnati i docenti di cui al seguente elenco, con punteggio pari a ZERO e concorrenti alla fase B3 della mobilità, che hanno occupando posti che sarebbero spettati al ricorrente che invece con punteggio superiore è stato trasferito a in provincia di Verona, nell'Ambito 004;
- 13)** che, dall'esame del bollettino dei trasferimenti interprovinciali:
- in Provincia di Messina, il docente Scibilia Vincenzo Antonio, c.f. SCBVCN60B13D844H, appartenente alla FASE D di mobilità, successiva rispetto a quella alla quale ha concorso il ricorrente (FASE C), è stato trasferito nell'ambito Sicilia – Ambito 0014, ed ha occupato un posto spettante al Prof. Amaina;
 - in Provincia di Catania, il docente Costanzo Massimo Riccardo, c.f. CSTMSM68B03C351N, appartenente alla FASE D di mobilità, successiva rispetto a quella alla quale ha concorso il ricorrente (FASE C), è stato trasferito nell'ambito Sicilia – Ambito 0006, ed ha occupato un posto spettante al Prof. Amaina;
- 14)** che ricorrente il 26.09.2016 ha presentato all'USP Messina una richiesta di Tentativo di Conciliazione;
- 15)** il Prof. Amaina ha ottenuto l'assegnazione provvisoria Interprovinciale presso l'ISTITUTO "ISA CONTI ELLER VAINICHER", dove in atto è in servizio;



16) Che il Prof. Amaina dall'a.s. 2001/2002 all'a.s. 2013/14, pur avendo la possibilità di accettare incarichi nella scuola statale, essendo inserito nella Graduatoria ad Esaurimento della Provincia di Messina nella Classe di Concorso AO17, ha preferito svolgere il servizio nella medesima classe di concorso presso l'I.P.S.A.R. Istituto Professionale Servizi Alberghieri e Ristorativi "L. PIRANDELLO" con sede in Fiumara di Piraino (Me), legalmente riconosciuto dall'anno 2004 e dichiarato PARITARIA con D.D.G. 1414/XI dall'1.09.2006;

17) che il nucleo familiare del Prof. Amaina è composto dal ricorrente, dalla moglie Donzì Maria, dalle figlie di quest'ultima Lembo Francesca e Lembo Gaia, nonché dal padre disabile del ricorrente, Giovanni Amaina;

18) Che, il ricorrente è l'unico figlio CONVIVENTE del Sig. Giovanni Amaina in quanto deve occuparsi dello stesso;

19) Che le condizioni di salute del padre del ricorrente sono di assoluto impedimento al trasferimento del deducete in altro luogo;

20) Che il trasferimento lontano dal padre e dal nucleo familiare comporterebbe conseguenze a dir poco nefaste;

21) Che il ricorrente è padre di un figlia di anni 13, avuta dal primo matrimonio del Prof. Amaina, che vive con la madre con la quale è divorziato;

22) Che il padre del Prof. Amaina non può in alcun modo far fronte alle proprie esigenze in maniera autonoma e che necessita di una quotidianità standardizzata e serena, priva di qualsivoglia evento traumatico;

23) che un allontanamento del ricorrete dal padre per lunghi periodi determinerebbe l'aggravarsi delle problematiche di cui è affetto con gravi ripercussioni per il nucleo familiare con il quale convive;

24) Che la necessità del Prof. Amaina di accudire ogni giorno il padre, ha determinato la coabitazione tra il ricorrente, il padre disabile e la moglie del deducente, sposata in seconde nozze e le due figlie di quest'ultima;

25) Che il trasferimento del Prof. Amaina e del padre disabile, determinerebbe un irreparabile aggravamento delle condizioni di salute del padre del ricorrente;

b) DISPORRE CTU consulenza tecnica di ufficio mediante esperto del settore Dottore Commercialista - Consulente del Lavoro, al fine di:

1) sulla base degli atti, delle graduatorie - bollettini del MIUR - USP, degli atti di causa e della eventuale documentazione da acquisire presso il MIUR e presso gli uffici competenti, nonché sulla base dei titoli di preferenza e dei punteggi della parte



ricorrente, accertare, determinare e descrivere se le procedure di selezione ed assegnazione della sede ed il trasferimento della ricorrente sono legittimi e se è stata assegnata o meno una sede conforme alle norme di legge, ai titoli, preferenze e punteggi ed a quanto esposto in ricorso;

2) accertare, determinare e descrivere sulla base di quanto sopra e di quanto contestato nel presente ricorso e documentato dai relativi allegati, se il provvedimento di trasferimento della ricorrente è conforme a legge ed alle preferenze spettanti alla scrivente e se la stessa ha diritto o meno alla assegnazione presso il primo ambito richiesto nella relativa domanda ed a quelli indicati in progressione e se il criterio della viciniorietà della assegnazione è stato rispettato o meno;

3) svolgere ogni accertamento o verifica necessari ai fini di risalire e determinare la sede di assegnazione definitiva spettante effettivamente alla parte ricorrente nel rispetto della preferenza, del punteggio e di quanto altro alla stessa spettante secondo quanto indicato nel presente atto.

L'Avv. Massimiliano Fabio deposita i seguenti atti:

- 1) Procura alle liti;
- 2) Carta identità;
- 3) Proposta di assunzione ai sensi della L.107/2015 FASE C;
- 4) Accettazione proposta assunzione;
- 5) Contratto a t.i.;
- 6) Accettazione del Contratto a t.i.;
- 7) Decreto n.491 con elenco docenti che hanno differito il servizio;
- 8) Domanda di mobilità convalidata;
- 9) email del 13.08.2016 – trasferimento;
- 10) Reclamo in autotutela del 23.08.2016;
- 11) Decreto e bollettino dei trasferimenti USP Verona;
- 12) Decreto e bollettino dei trasferimenti USP Catania;
- 13) Decreto e bollettino dei trasferimenti USP Palermo;
- 14) Decreto e bollettino dei trasferimenti USP Roma;
- 15) Decreto e bollettino dei trasferimenti USP Viterbo;
- 16) Decreto e bollettino dei trasferimenti USP Messina;
- 17) Decreto e bollettino dei trasferimenti USP Agrigento;
- 18) Decreto e bollettino dei trasferimenti USP Enna ;
- 19) Decreto e bollettino dei trasferimenti USP Trapani;
- 20) Decreto e bollettino dei trasferimenti USP Ragusa;
- 21) Decreto e bollettino dei trasferimenti USP Caltanissetta;



- 22) Decreto e bollettino dei trasferimenti USP Siracusa;
- 23) Decreto e bollettino dei trasferimenti USP Campobasso;
- 24) Bollettino trasferimenti USP Latina;
- 25) Email assegnazione della scuola a Legnago;
- 26) Domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale scuola secondaria di II grado;
- 27) Elenco assegnazione provvisoria scuola secondaria di II grado, USP Messina, Prot. n. 15154 del 29.09.2016;
- 28) Certificato di presa di servizio a Lipari;
- 29) Certificato di stato di famiglia;
- 30) Certificazione medica Sig. Giovanni Amaina, padre del ricorrente;
- 31) Certificato di abilitazione;
- 32) Certificato di storico servizio svolto presso la scuola paritaria "L.Pirandello" di Fiumara di Piraino (Me);
- 33) CCNLL del 29.11.2007 – Scuola;
- 34) CCNI dell'8.4.2016;
- 35) CCNI per le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2016/17;
- 36) Ipotesi Contratto Utilizzazioni e Assegnazione a.s.2016/17;
- 37) Email tentativo di conciliazione del 26.09.2016;
- 38) Ordinanza n.16081/2016 del 2.11.2016 resa nel procedimento del Tribunale di Patti - sez. Lavoro n.2497/2016-1 R.G.;
- 39) l'Ordinanza n.28744/2016 del 16.09.2016 resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani;
- 40) Decreto N.04816/2016 REG.PROV.CAU. emesso dal TAR Lazio nell'ambito del procedimento n.6565/2016 RG, integrato da motivi aggiunti;
- 41) Decreto MIUR. AOOUSPRM. REGISTRO UFFICIALE(U). 0018682.26-08-2016 con il quale USP Roma ha eseguito quanto stabilito con Decreto dal TAR Lazio N.04816/2016 REG.PROV.CAU.
- 42) ordinanza di sospensione della mobilità n.4720/2016 REG.PROV.CAU. emessa nel corso del procedimento n.6780/2016 RG dal TAR Lazio;
- 43) Ordinanza del 15.11.2016 resa nel procedimento del Tribunale di Patti - sez. Lavoro n.2491/2016-1 R.G.;
- 44) Ordinanza del 17.11.2016 resa nel procedimento del Tribunale di Patti - sez. Lavoro n.2493/2016-1 R.G.;
- 45) massime, Tribunale di Roma del 26.01.2000;
- 46) Ordinanza del Tribunale di Taranto del 10.01.2017;



di essere autorizzato alla notifica degli atti di legge ritenuti ed individuati, nei relativi termini e modi indicati, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, e con espressa indicazione del Sito Istituzionale del MIUR sito del MIUR e/o di ogni altro sito istituzionale, se indicato nel provvedimento autorizzativo, ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.

Sant'Agata di Militello, 15.02.2017.

Avv. Massimiliano Fabio

